



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-04-2020 (punto N 18)

Delibera N 488 del 14-04-2020

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Estensore TERESA BRANCALE

Oggetto

L.R. 30/2015, art. 44, comma 2 - Disposizioni per gli enti parco regionali nel corso della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, che prevede l’istituzione di parchi regionali e ne definisce finalità e funzioni, tra cui la “promozione di iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti”, secondo il disposto dell'articolo 25, comma 3;

Vista la l.r. 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”;

Vista la l.r. 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell'Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio”;

Vista la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, che all’articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di indirizzo;

Dato atto che il medesimo articolo 44 citato, al comma 2, prevede che per il perseguimento delle finalità esposte al punto precedente la Giunta regionale approvi entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il documento di indirizzo annuale, con il quale detta agli enti parco direttive, anche comuni, circa il perseguimento di obiettivi specifici di rilievo strategico per le politiche regionali e lo svolgimento delle relative attività;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- 11 novembre 2019, n. 1365 con cui, nell’individuare gli indirizzi anche comuni agli enti parco regionali per l’annualità 2020, la Giunta regionale si riservava di apportare le integrazioni, modifiche e aggiornamenti che si fossero resi opportuni;
- 14 ottobre 2019 n. 1260, 21 ottobre 2019 n. 1282, 2 dicembre 2019, n. 1488 con cui è stato dato l’avvio del procedimento dei piani integrati rispettivamente del Parco della Maremma, del Parco delle Alpi Apuane e, infine, del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, ai sensi degli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dopo la richiamata dichiarazione di epidemia da COVID-19 quale emergenza sanitaria, effettuata in data 30 gennaio 2020, ha successivamente dichiarato, in data 11 marzo 2020, che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

Ritenuto di dover individuare le direttive e gli indirizzi necessari a causa della situazione sanitaria sopra descritta determinata da COVID-19, in modo da garantire la piena funzionalità ed operatività dei tre enti regionali, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei soggetti interessati;

Richiamati in particolare:

-la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 che in linea generale ha stabilito che le Pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, "...il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali" potenziando il ricorso a forme di lavoro agile ed individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

-la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 12 marzo 2020, n. 2 "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fornisce indirizzi operativi sulle modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e prevede il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa prevede inoltre che le stesse amministrazioni "...nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

-il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" esteso a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, che, tra l'altro, dispone all'art. 1, comma 1, lett. q) che nello svolgimento di riunioni sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che da ultimo in particolare all'art 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" prevede che le sedute degli organi consiliari e delle giunte degli enti a base territoriale nonché degli organi collegiali anche ad articolazione territoriale, pur in assenza di specifiche previsioni negli atti regolamentari interni, possano svolgersi in videoconferenza, purché sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";

Preso atto che, per quanto sopra esposto, il sistema della videoconferenza nell'attuale situazione di emergenza sanitaria costituisce la modalità ordinaria di svolgimento delle riunioni nonché delle sedute degli organismi a composizione collegiale, in quanto misura di prevenzione idonea a consentire la prosecuzione delle attività degli enti e ad assicurare al contempo la salvaguardia della salute dei partecipanti e più in generale della collettività;

Verificato che il corretto funzionamento degli organi degli enti parco individuati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 30/2015, nonché dei Comitati scientifici e delle commissioni eventualmente istituite costituisce condizione indispensabile per lo svolgimento regolare ed efficace delle attività degli enti e per il conseguimento delle rispettive finalità istitutive;

Preso atto che gli organi collegiali degli enti parco, i Comitati scientifici nonché le commissioni sopra richiamati sono costituiti anche da soggetti che risiedono in comuni diversi rispetto alle sedi degli enti stessi;

Ritenuto per quanto sopra riportato di dover garantire il funzionamento degli organi e degli organismi richiamati nel rispetto delle misure di prevenzione richieste dalla necessità di tutela della salute, prevedendo che le rispettive sedute collegiali possano svolgersi in modalità di

videoconferenza e, comunque, sempre nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione individuate ai sensi della normativa vigente;

Richiamato altresì l'articolo 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che al fine del computo dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data dispone la sospensione dei termini previsti dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020;

Preso atto che per effetto di tale disposizione:

- per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio, la decorrenza dei termini propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi del procedimento - se non già scaduti- riparte dal 16 aprile 2020 per il tempo residuo non ancora decorso;
- per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio, i termini propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi decorrono integralmente dal 16 aprile;
- sono prorogati e differiti per un tempo corrispondente i termini di formazione della volontà conclusiva nei casi di silenzio significativo previsti dall'ordinamento.

Considerato che:

- l'ambito di applicazione dell'articolo 103 ha portata generale e riguarda - senza eccezioni riferibili alla tipologia di amministrazioni o a specifiche categorie di enti pubblici - tutti i procedimenti amministrativi, d'ufficio o ad istanza di parte, fatti salvi i casi espressamente richiamati ai commi 3 e 4 della medesima disposizione;
- la disposizione riguarda anche la sospensione di tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica e ai piani e programmi di settore, come specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 30 marzo 2020 "Art. 103 del d.l. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica"

Preso atto tuttavia che lo stesso 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 nel prevedere la sospensione generale di tutti i termini procedurali amministrativi stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti"* e che, pertanto, la dilazione dei termini introdotta dalla norma in questione costituisce lo strumento giuridico per far fronte all'impossibilità di compiere eventuali attività o operazioni, sia per impedimenti materiali connessi alle misure di contenimento dell'epidemia, sia per l'impossibilità di acquisire documentazione, ma non comporta l'interruzione dell'attività istruttoria che in tale periodo deve comunque, per quanto possibile, essere espletata;

Richiamata la sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" del PSR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea n. 3507 del 26 maggio 2015, che ha ammesso a finanziamento gli enti parco regionali per la redazione dei piani integrati di cui agli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015 e che richiede il rispetto di termini predeterminati per la liquidazione del contributo assegnato;

Ritenuto pertanto opportuno impartire indirizzi per l'adozione, da parte degli enti parco, di adeguate misure organizzative idonee ad assicurare la durata ragionevole la celere conclusione dei procedimenti stabilendo quanto segue:

-gli uffici degli enti assicurano il regolare svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei termini indicati dalla normativa di riferimento, compatibilmente con le specificità richieste determinate dalla particolare situazione sanitaria attuale. Per tale motivo, il ricorso alle modalità telematiche di riunione delle strutture tecniche degli enti è attivabile anche nei casi delle conferenze dei servizi di cui alla l. 241/1990 e, comunque, quando possa consentire la conclusione dei procedimenti entro i termini previsti;

-gli enti proseguono nel lavoro di predisposizione dei piani integrati, già avviati, la cui approvazione rimane obiettivo prioritario per le politiche regionali. Nel caso non risultasse possibile lo svolgimento in sicurezza delle attività di informazione e partecipazione nei periodi già individuati con gli atti di avvio approvati, essi definiscono in accordo e con il supporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, modalità alternative ed integrative atte, per quanto possibile a consentire, l'acquisizione dei contributi dei cittadini e delle formazioni sociali nella definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione;

-gli enti definiscono, anche in comune accordo, misure finalizzate alla valorizzazione delle attività del territorio ed al recupero delle capacità psico-fisiche dei cittadini, da attivarsi per la promozione delle aree di competenza a conclusione del periodo critico;

Ritenuto di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto, costituiscano integrazione delle direttive e degli indirizzi comuni agli enti parco regionali per l'annualità 2020, già individuati ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015 con deliberazione della Giunta regionale n. 1365 dell'11 novembre 2019 "L.r. 30/2015, art. 44, comma 2; l.r. 24/2000, art. 7 - Approvazione del documento di indirizzo annuale 2020 agli enti parco regionali" e trovino applicazione sino alla cessazione delle misure di contenimento del rischio di contagio adottate dalle autorità competenti;

Ritenuto altresì di stabilire che gli enti parco dovranno attenersi alle direttive e agli indirizzi sopra riportati negli atti organizzativi e di programmazione di competenza;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 9 aprile 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di integrare, per le finalità esplicitate in premessa, le direttive e gli indirizzi comuni agli enti parco regionali per l'annualità 2020, già individuate ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015 con la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1365, in modo da garantire, durante il periodo di emergenza sanitaria determinata da COVID-19, la piena funzionalità ed operatività dei tre enti regionali, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei soggetti interessati, nonché di tutta la collettività coinvolta

2. di stabilire che le sedute collegiali degli organi e degli organismi degli enti parco individuati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 30/2015, nonché dei Comitati scientifici e delle commissioni eventualmente istituite possano svolgersi, nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione individuate ai sensi della normativa vigente, anche in modalità di videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni al fine di garantire il funzionamento degli organi di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2015 nonché dei

Comitati scientifici e delle commissioni eventualmente istituite nel rispetto delle misure di prevenzione richieste dalla necessità di tutela della salute

3. di stabilire inoltre quanto segue:

-gli uffici degli enti assicurano il regolare svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei termini indicati dalla normativa di riferimento, compatibilmente con le specificità determinate dall'attuale situazione sanitaria. Per tale motivo, il ricorso alle modalità telematiche di riunione delle strutture tecniche degli enti è attivabile anche nei casi delle conferenze dei servizi di cui alla l. 241/1990 e, comunque, quando ciò possa consentire la conclusione dei procedimenti entro i termini previsti;

-gli enti proseguono nel lavoro di predisposizione dei piani integrati, già avviati, la cui approvazione rimane obiettivo prioritario per le politiche regionali. Nel caso non risultasse possibile lo svolgimento in sicurezza delle attività di informazione e partecipazione nei periodi già individuati con gli atti di avvio approvati, essi definiscono, in accordo e con il supporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, modalità alternative ed integrative atte, per quanto possibile, a consentire l'acquisizione dei contributi dei cittadini e delle formazioni sociali nella definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione;

-gli enti definiscono, anche in comune accordo, misure finalizzate alla valorizzazione delle attività del territorio e al recupero delle capacità psico-fisiche dei cittadini da attivarsi per la promozione delle aree di competenza a conclusione del periodo critico;

4. di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti trovino applicazione sino alla cessazione delle misure di contenimento del rischio di contagio adottate dalle autorità competenti

5. di stabilire infine che gli enti parco dovranno attenersi alle direttive e agli indirizzi sopra riportati negli atti organizzativi e di programmazione di competenza.

6. di riservarsi di indicare ulteriori indirizzi e direttive agli enti parco regionali nel corso del corrente anno, qualora se ne dovesse manifestare la necessità o l'opportunità;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gilda Ruberti

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
Edo Bernini